

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1818

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BAIOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1995

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende regolarizzare la posizione degli studenti universitari stranieri in possesso di permesso di soggiorno, i quali hanno diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore, al pari dei cittadini italiani. Il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, modificato e integrato dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante disposizioni per il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, recita che: «Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto». Appare evidente come ci si trovi dinanzi ad una palese dimostrazione di ingiustizia nei confronti di una parte di studenti, penalizzata semplicemente da limitazioni di tipo geografico.

Al momento stesso in cui si è stabilita giuridicamente la figura dello studente universitario straniero, ogni disposizione conseguente dovrebbe, a rigor di logica, nascere in un ambito di tutela e salvaguardia dei diritti dello stesso, sia in quanto considerato, se pur per un periodo limitato, cittadino italiano, e in quanto studente universitario.

È inammissibile pensare che in un'ottica moderna, culturalmente integrata, di superamento delle barriere geografiche, soprattutto allo scopo di migliorare la ricerca sperimentale e tecnologica universitaria, esistano delle «limitazioni legalizzate» che ostacolano lo studio e quindi il lavoro degli studenti stranieri.

Per quanto sopra esposto, diventa doveroso proporre un ampliamento del termine di scadenza del permesso di soggiorno per gli studenti universitari stranieri, in considerazione del fatto che esso, in più di una facoltà, è inferiore alla durata media della carriera scolastica degli studenti italiani.

Si tratterebbe, quindi, di equiparare quanto più possibile i diritti di tutti gli studenti universitari, affinché non si creino situazioni di discriminazione, che sicuramente non gioverebbero al clima interno della stessa università, generando fenomeni di scissione e involuzione dello stesso settore universitario.

Tra l'altro la presente proposta nasce anche su segnalazione inoltrata direttamente dalla Università di Perugia, che è per eccellenza quella dove si conta il maggior numero di iscritti stranieri.

Ciò significa che si tratta di una questione avvertita realmente e concretamente come limitante e frustrante per l'intero corpo universitario, e cioè oltre che per gli stessi studenti anche per i docenti.

È stata pure riesaminata la materia di concessione di servizi e provvidenze per concorso a studenti stranieri (vincolata dal presupposto dell'esistenza di accordi o trattati internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e proposta una modifica migliorativa per evitare che vengano esclusi gli studenti stranieri più bisognosi, in quanto non in possesso dei requisiti di merito «disposti legalmente».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato, complessivamente, per un periodo superiore al doppio della durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, è inserito il seguente comma:

«6-bis. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno scolastico o accademico e con i limiti di cui al comma 6. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia».

3. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è abrogato.

